

Infine l'onorevole Leonardi ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma (righe 4<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>) alle parole: una farmacia, *sostituire*: una o più farmacie ».

« Nel secondo comma, alle parole: della farmacia municipale, *sostituire*: delle farmacie municipali, e dopo la parola: comuni, *aggiungere*: o nelle frazioni ».

L'onorevole Leonardi ha facoltà di svolgerli.

LEONARDI. Con questi emendamenti intendevo di mettere al plurale quello che è messo qui al singolare. Perchè ci sono comuni che hanno frazioni così numerose che presentano la necessità di più di una farmacia.

Ma, dopo le spiegazioni che ha date il presidente del Consiglio all'onorevole Della Porta, sull'articolo 12, mi pare che il mio emendamento diventi inutile, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Tutti e due?

LEONARDI. In sostanza è uno solo, poichè sono emendamenti coordinati: rinunciando al primo, rinuncio anche all'altro.

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti sono dunque ritirati.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

## CAPO II.

### Disposizioni sull'esercizio della farmacia.

#### Art. 15.

« Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

« Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

« Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

« La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a lire 200 ».

A questo articolo l'onorevole Prampolini aveva, insieme con altri deputati, presentato il seguente emendamento:

« Nel comma secondo togliere le ultime parole: previamente indicato al prefetto e da questo autorizzato.

« Prampolini, Turati, Sichel, Graziadei, Mancini Ettore, Treves, Merlani, Bonomi Ivanoe, Dello Sbarba, Rondani, Giulietti, Canepa, Beltrami, Berenini ».

Ma la sua proposta è stata accettata dal Governo, onorevole Prampolini.

PRAMPOLINI. E non ho ragione di svolgerla.

PRESIDENTE. Segue questo emendamento dell'onorevole Pietravalle:

« Nel secondo comma alle ultime parole: previamente indicato al prefetto e da questi autorizzato, *sostituire*: o dal medico comunale nei casi di farmacie uniche in comuni rurali ».

VENDITTI, *relatore*. Basta dare l'avviso al prefetto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevole Pietravalle, l'emendamento proposto d'accordo tra Commissione e Ministero sostituisce alle parole: « previamente indicato al prefetto e da questo autorizzato » le parole: « dandone avviso al prefetto ». Ed il prefetto manderà a vedere se crede. Quindi non c'è più l'inconveniente cui ella voleva porre riparo col suo emendamento.

PIETRAVALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRAVALLE. Si tratta di provvedere ad altre circostanze che si verificano molto spesso.

Per esempio un farmacista di un comune rurale, dove c'è un'unica farmacia, con un unico farmacista, cade malato, oppure deve andare a fare il giurato. Non v'è altro farmacista sul posto, e neanche nei comuni vicini è possibile trovare un collega che lo sostituisca. Chi è dunque che lo sostituirà? Perchè egli possa farsi sostituire, deve dire al prefetto: mi faccio sostituire da Tizio. Ma se non trova nessuno, assolutamente nessuno?

Io sottopongo alla sua saggezza, onorevole presidente del Consiglio, la possibilità di questa evenienza. In tale ipotesi la legge dovrebbe consentire che, quando non fosse possibile avere un farmacista che sosti-